

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato ANZALDI

Introduzione dell'articolo 9-*bis* della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale diretta o indiretta nella rete *internet* nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni

Presentata il 28 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sempre più spesso, anche in considerazione dell'avvento delle nuove tecnologie e della diffusione dell'uso dei *social*, in prossimità degli eventi elettorali ci troviamo ad assistere al sorgere di polemiche per quanto concerne effettive o presunte violazioni del silenzio elettorale. Questo accade, è evidente, perché la normativa che nel nostro ordinamento disciplina la propaganda elettorale ha più di 60 anni e anche perché dalle ultime modifiche introdotte, all'inizio degli anni 2000, sono sopraggiunte innovazioni, soprattutto legate ad *internet*, che incidono sulla pubblicità e sulla veicolazione dei messaggi elettorali.

Anche in occasione delle ultime elezioni amministrative ci siamo confrontati con polemiche che hanno riguardato il tema della violazione del silenzio elettorale.

La presente proposta di legge si pone quindi l'obiettivo di introdurre modifiche al testo di 60 anni fa e di adeguare la disciplina

della propaganda elettorale alla luce dell'evoluzione delle tecnologie e delle novità che nel corso del tempo sono intervenute.

La proposta consta di un solo articolo, che introduce l'articolo 9-*bis* della legge 4 aprile 1956, n. 212, prevedendo il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di fare propaganda elettorale, diretta o indiretta, nei propri siti *internet* e nei servizi di *social network* da parte dei candidati, dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Riteniamo che il silenzio elettorale sia una forma di rispetto del cittadino elettore e che questo valga anche e forse soprattutto in una società iper-connessa.

Ci auguriamo che le Camere esaminino al più presto la presente proposta di legge, che colma un evidente vuoto rispetto ad una disciplina ormai datata.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis.* – 1. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni i candidati, i partiti, i movimenti e i gruppi politici organizzati non possono fare propaganda elettorale, diretta o indiretta, nei propri siti *internet*, nelle reti sociali e nelle comunità virtuali telematiche.

2. Chiunque contravviene alle norme del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

